



A tutti gli iscritti dell'OPI di Venezia

e p.c.

Direzione Generale Ulss3 Serenissima

Direzione Generale Ulss4 Veneto Orientale

Dott.ssa Rossi Francesca

Direttore UOC Professioni Sanitarie AULSS 3 Serenissima

Dott.ssa Elisabetta Roncoroni

Direttore UOC Professioni Sanitarie AULSS 4 Veneto Orientale

protocollo.aulss3@pecveneto.it

protocollo.aulss4@pecveneto.it

Alla Direzione Sanitaria di:

Policlinico San Marco

ufficio.contabile@pec.policlinicosanmarco.it

Casa di Cura Villa Salus

villasalus@pec.ospedalevillasalus.it

Casa di Cura Rizzola

casadicurarizzola@postecert.it

Venezia – Mestre, 31 Agosto 2020

Protocollo n. I.03/0001894

Oggetto: Obbligo di Posta elettronica certificata (PEC).

Come noto, il DL n° 185/2008 “Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese” (convertito con modificazioni con la Legge 28 gennaio 2009, n°2) ha introdotto l’obbligo per i Professionisti di comunicare ai rispettivi Ordini il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Facendo seguito alle numerose comunicazioni finora inviate che **richiamavano la necessità di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata, PEC**, e alla luce del fatto che ancora **molti Infermieri/Infermieri Pediatrici dell’Ordine di Venezia, non hanno provveduto all’assolvimento di questo importante obbligo di legge**, si informa delle disposizioni contenute nel Decreto Semplificazione. **Il Decreto Legge Semplificazione del 16 luglio 2020, n. 76, introduce la sospensione dall’Albo per i Professionisti che non comunicheranno il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Ordine di appartenenza.**

P.le Leonardo da Vinci, 8/F - 30172 Venezia (VE)

Tel. +39 0415055951 - Fax +39 0415040882 - C.F. 80016800270

Mail ordine@opivenezia.it - PEC ordine@pec.opivenezia.it - Web www.opivenezia.it

1/2



Nel dettaglio, l'art. 37, comma 1 lettera e) che tratta delle "Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e Professionisti" – recita: "**Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio**".

L'obiettivo è quello di «favorire l'uso della posta elettronica certificata nei rapporti tra Pubblica Amministrazione, imprese e professionisti.» come si legge all'interno dello stesso Decreto.

Lo stesso comma, poco più avanti, dettaglia anche i rischi a carico dello stesso Ordine, che, in caso di "*omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82*", può essere sciolto e commissariato dal Ministero vigilante.

L'OPI di Venezia, dal febbraio 2020 offre gratuitamente ai propri Iscritti, l'attivazione di una casella PEC: <http://www.opivenezia.it/pec>

Questo Ordine ringrazia per la sollecitudine tutti coloro che hanno già provveduto.

Gli Iscritti, sono invitati a provvedere **quanto prima** alla comunicazione degli indirizzi personali già in essere (non attivati dall'Ordine) o alla richiesta di attivazione della propria casella PEC per evitare di procedere all'invio di diffida con relative conseguenze.

Cordiali saluti.

La Presidente

Marina Bottacin

